

126 3 (competenza)

In materia di opposizione alle sanzioni amministrative per gli illeciti di tipo omissivo, la violazione, in accordo ai principi generali dell'ordinamento, si consuma nel luogo in cui si verifica il vulnus conseguente all'inerzia del soggetto agente. Nella fattispecie relativa all'omessa trasmissione delle generalità del soggetto alla guida dell'autoveicolo al momento della commissione dell'infrazione originaria, sanzionata dalla norma di cui all'art. 126 bis, d.lg. n. 285 del 1992 (specificamente violazione del limite di velocità), la competenza territoriale si radica, dunque, nel luogo ove la comunicazione avrebbe dovuto essere ricevuta, da individuarsi pacificamente nella sede dell'Ufficio richiedente. Si tratta, invero, di adempimento in assenza del quale l'ente accertatore non potrebbe portare a compimento il procedimento sanzionatorio avviato. La condotta omissiva formante oggetto della contestata violazione non può, pertanto, ritenersi consumata nel luogo di residenza del trasgressore, come erroneamente ritenuto nella specie dal giudice di prime cure. Tribunale Milano, sez. I, 29/11/2012, n. 13273

La violazione dell'invito di cui all'art. 126 bis c. strad. si deve intendere commessa nel luogo di residenza del trasgressore (restando irrilevante la violazione della norma di comportamento che ha dato origine all'invito a comunicare i dati del conducente), quale luogo più probabile di consumazione dell'illecito, e quale luogo in cui "l'invito" della p.a. viene ricevuto dal cittadino. Per converso, l'erronea indicazione sulla competenza territoriale contenuta nell'opposto verbale non costituisce motivo di nullità del verbale stesso, al più potendo costituire mera irregolarità. Giudice di pace Bari, 31/03/2011, n. 2234

La contestazione per omessa comunicazione senza giustificato motivo degli estremi del conducente, ha carattere autonomo, correlato ad un precetto distinto rispetto a quello cui si riferisce la violazione in precedenza accertata. Per tale omissione è previsto l'autonomo precetto di cui all'art.126 bis c. strad., con corrispondente infrazione omissiva che può essere commessa in qualsiasi luogo del territorio nazionale ove il trasgressore si trovi e quindi anche ove ha residenza, sede o domicilio, ove si radica la competenza territoriale del giudice di pace. Ed infatti, il momento di consumazione dell'illecito omissivo coincide con lo spirare del termine utile, sicché il luogo della consumazione non può che coincidere con il luogo in cui il trasgressore si trova prima dello spirare del termine nel quale avrebbe dovuto essere adempiuto l'obbligo e cioè presso la sua residenza o sede. Giudice di pace Bari, sez. V, 28/10/2009, n. 7661

È territorialmente competente a decidere l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis, comma 2, c. strad. - sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione - il giudice del luogo dove ha sede l'organo di polizia procedente, giacché l'infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa. (Nella specie il Giudice di pace di Viareggio, con ordinanza del 9 novembre 2006, aveva sollevato di ufficio regolamento di competenza avverso il decreto dell'8 maggio 2006 del Giudice di pace di Lucca che lo aveva indicato competente e la S.C. ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Lucca, dove aveva sede la sezione di Polizia stradale procedente). Cassazione civile, sez. II, 09/08/2007, n. 17580